
ESEMPI DI TESTAMENTI

Testamento pubblico

Testamento pubblico REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno l'ora in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

e` personalmente comparso (oppure, se il notaio si e` trasferito presso il testatore per ricevere l'atto: e` presente) il signor, nato a il giorno e residente a, della cui identita` personale io Notaio sono certo, il quale, intendendo

fare testamento, ha dichiarato a me Notaio, in presenza dei testimoni, le sue ultime volonta`, le quali, a mia cura, vengono ridotte in iscritto nei termini seguenti:

1° Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.

2° Desidero essere seppellito a, nella mia tomba di famiglia, e con funerali modestissimi.

Delle successioni testamentarie 547

6 Qualora il testamento olografo fosse stato consegnato aperto al notaio, questi nel verbale

di restituzione dovra` trascriverne il contenuto (art. 71, r.d. 10.9.1914, n. 1326).

3° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze l'unico mio figlio vivente di nome

4° Lego a mio fratello la somma di euro da pagarsi entro un anno dalla mia morte, senza interessi.

Data lettura al testatore, alla presenza dei testimoni, della redazione in iscritto delle

sue ultime volonta` , e interpellato sulla corrispondenza dello scritto medesimo alle sue dichiarazioni, lo stesso, sempre alla presenza dei testimoni, ha dichiarato che il testamento

e` pienamente conforme alla sua volonta` .

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparsante che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data Firma: testatore, testimoni, notaio

Attestato di testamento internazionale

ATTESTATO

(Convenzione del 26.10.1973)

1. Io sottoscritto (nome, indirizzo e qualifica) persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale;

2. Attesto che il (data) a (luogo);

3. (testatore) (nome, indirizzo, data e luogo di nascita) in mia presenza ed in quella dei testimoni:

4. a) (nome, indirizzo, data e luogo di nascita);

b) (nome, indirizzo, data e luogo di nascita);

ha dichiarato che il documento allegato e` il suo testamento e che ne conosce il contenuto;

5. Attesto inoltre che:

6. a) in mia presenza ed al cospetto dei testimoni:

1) il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma gia` apposta;

2) () avendo dichiarato il testatore di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:*

ho menzionato questa circostanza nel testamento

- (*) La firma e` stata apposta da (nome, indirizzo);
7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento;
8. (*) c) Ciascun foglio del testamento e` stato firmato da e numerato;
9. d) Mi sono accertato dell'identita` del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
10. e) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtu` della quale stipulo (il testamento);
- 548 libro secondo - titolo terzo
11. (*) f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento
12.;
13. Luogo;
14. Data;
15. Firma e, se del caso, sigillo.
- (*) (Da completare, se del caso).

IL TESTAMENTO NUNCUPATIVO

Notaio.

Ebbene, signora, l'ha ritrovata questa scrittura?

Beatrice.

Non la trovo... Ma, non si può far senza?

N.

Se non si trova, faremo senza. Si ricorda ella precisamente la somma della sua dote?

B.

Sì signore... seimila scudi.

N.

Bene, metteremo seimila scudi; giacché ella ha piacere che col testamento si confermi questa sua dote, lo faremo; basta che il signor Ottavio me lo dica in voce.

B.

Il signor Ottavio è nel letto.

N.

Che fa? Dorme?

B.

Ho paura ch'egli abbia male.

N

. Mal grave?

B.

Piuttosto; ma per far testamento saremo a tempo.

N.

Non gli sarebbe già venuto qualche accidente?

B.

Io credo di no. Ma se ciò fosse, il testamento non si farebbe più?

N.

Oh bella! Si avrebbe a far parlare un morto?

B.

Non sarebbe la prima volta.

Servitore.

È qui il signor notaio con alcune altre persone, che non so chi siano.

Beatrice.

Che passino, e porta da scrivere. (il Servitore parte)

Lelio.

Che cosa vuole il notaio?

B.

Finir il testamento del signor Ottavio.

L.

Se è moribondo!

Notaio.

Ecco fatto. Ecco la volontà del signor Ottavio; ascoltino, signori testimoni.

Beatrice.

Posso sentire io?

N.

S'accomodi. Il signor Ottavio Panzoni, sano per grazia del cielo di corpo e di mente... pensando che l'uomo è mortale, ha fatto e fa il presente suo ultimo testamento nuncupativo, chedicesi sine

scriptis...

Lelio.

(Sine scriptis; nuncupativo: queste parole non le capisco) (da sé)
da "La serva amorosa" di Carlo Goldoni

Il testamento nuncupativo – o orale o *sine scriptis* – è un istituto antichissimo che risale al diritto romano. Esso si innestava sulla figura del *testamentum per aes et libram*, che si presentava, nel diritto romano classico, in due forme: quella meramente nuncupativa – esclusivamente verbale – e quella mista – verbale e scritta – che si realizzava mediante la nuncupatio testamenti. Il giurista Gaio, nelle sue – almeno così si presume – Institutiones, fa riferimento alla nuncupatio testamenti intesa come un negozio per relationem mediante il quale, dopo la mancipatio familiae, il testatore, pronunciando la nuncupatio, esprimeva le proprie ultime volontà facendo rinvio alle disposizioni contenute nelle tabulae ceratae che teneva nelle mani. Nel nuovo diritto giustiniano il testamento nuncupativo manifesta appieno il suo carattere di oralità, configurandosi come manifestazione delle proprie ultime volontà espresse verbalmente dal testatore. Come riferisce Pietro Bonfante, nelle sue Istituzioni di diritto romano, “ pel testamento orale o nuncupativo non si richiede se non che il testatore davanti ai testimoni manifesti chiaramente la propria volontà ”. Superato il formalismo classico, il diritto romano si aprì, dunque, al testamento orale nel senso letterale del termine purché, come prescritto dal rescritto di Gordiano, esso fosse espresso in presenza di sette testimoni. Nel Basso Medioevo la manifestazione orale delle proprie ultime volontà è considerata una forma ordinaria di testamento mediante la quale il testatore dispone delle proprie sostanze dinanzi a sette testimoni e il notaio ne cura semplicemente la trasposizione per iscritto. Nel '600 il testamento nuncupativo è ancora quello dettato al notaio che provvede a redigerlo per iscritto in presenza di sette testimoni e rappresenta la modalità di testare più diffusa.

Anche nell'Ottocento l'istituto conserva il suo rilievo sebbene, con la crescita dell'alfabetizzazione, si registrino casi di riduzione in iscritto a cura del medesimo testatore. Fino al diritto moderno, dunque, il testamento nuncupativo si manifesta come una dichiarazione verbale del testatore che viene ridotta in iscritto dal notaio o, in epoca più recente, dal testatore stesso a scopo meramente “probatorio”, essendo sufficiente, ai fini dell'efficacia delle disposizioni testamentarie, la sola volontà del testatore manifestata nei modi prescritti. In sostanza, l'ammissibilità del testamento nuncupativo non si atteggiava come

deroga al principio del formalismo testamentario, che caratterizza la storia dell'istituto, ma piuttosto era legittimata in quanto esso costituiva una forma ordinaria nell'ambito delle modalità ammesse per le disposizioni di ultima volontà. Al contrario, nell'attuale ordinamento, l'esigenza di garantire una più riflessiva formulazione della volontà testamentaria e la preconstituzione di una provadocumentale della volontà del testatore hanno imposto la forma scritta *ad substantiam*. Se, dunque, il documento scritto è elemento costitutivo del negozio testamentario, ben si può comprendere la disputa dottrina, sorta già sotto il vigore del codice del 1865, circa l'ammissibilità – e la conseguente confermabilità, ai sensi dell'art. 590 c.c. – del testamento nuncupativo. Tradizionalmente, infatti, la dottrina ha ritenuto che “*ai fini della conferma, si richiede almeno l'esistenza di un atto al quale, secondo la comune accezione, possa darsi nome di testamento*”. Tuttavia, si deve osservare, nel comune sentire, testamento è non solo lo scritto contenente le ultime volontà, ma anche “

la dichiarazione proveniente da un soggetto, successivamente defunto, con cui egli abbia disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte”.

È opportuno precisare che, a differenza del passato, quando si parla di testamento nuncupativo in accezione moderna, ci si riferisce ad una volontà assolutamente priva di qualsivoglia substrato documentale. Si tratta – mi pare – di una puntualizzazione fondamentale perché, laddove si accogliesse la nozione storica di testamento nuncupativo, si giungerebbe a qualificare come tale – per assurdo – anche il testamento pubblico, nel quale il testatore dichiara le proprie volontà al notaio, che provvede a ridurle in iscritto (cfr. art. 603 c.c.). In sostanza, per testamento nuncupativo si deve intendere oggi la mera manifestazione orale di una volontà testamentaria, in nessun caso riportata per iscritto. Alla luce di queste premesse, si deve preliminarmente appurare se la dichiarazione orale possa o meno integrare il presupposto di esistenza del testamento o se, a tal fine, sia indispensabile, in ossequio al solenne formalismo testamentario, il cd. *corpus mechanicus*

.La soluzione del quesito, quindi, dipenderà interamente dalla qualificazione del vizio che si attribuisce ad un testamento che manchi di forma scritta: dal momento che l'art. 590 c.c. consente la conferma delle sole disposizioni testamentarie nulle, ove si ritenga che il testamento orale sia nullo per vizio di forma, sarà possibile una conferma ai sensi della citata norma. Se, al contrario, si opini che il testamento privo di forma scritta sia inesistente per mancanza degli elementi minimi per la configurazione del negozio stesso,

l'art. 590 c.c. non troverà – evidentemente – applicazione. Una prima teoria, autorevolmente sostenuta dalla dottrina e, soprattutto, da numerose sentenze di legittimità e di merito, sostiene che il testamento orale sia nullo per mancanza di autografia e di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c.. Di conseguenza, ne è ammessa la conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., che, oltretutto, risponde all'esigenza morale di rispettare la volontà del testatore, per quanto espressa in maniera viziata. In proposito, la dottrina meno recente ha sostenuto l'applicabilità della norma in materia di conferma “ *in quanto, non ripugnando alla realtà delle cose l'esistenza di un testamento nuncupativo, ammessa in varie legislazioni, un limite all'applicabilità della norma eccezionale non sarebbe sorretto da ragioni obiettive né dal testo della disposizione, espresso in una forma che non si presta a restrizioni*”

Alcuni autori, nel sottolineare la possibilità di ravvisare una volontà attributiva anche se espressa oralmente dal testatore, ammettono la conferma delle sole disposizioni patrimoniali a titolo particolare. Il negozio unilaterale di conferma, infatti, è idoneo a produrre effetti attributivi, ma non a realizzare un'istituzione di erede, che rimane, pertanto, non confermabile. Il filo conduttore dell'orientamento illustrato è la convinzione che, seppur in mancanza di forma scritta, non si possa negare l'esistenza *in rerum natura* di una volontà testamentaria. In sostanza, si afferma, anche una volontà espressaverbale è pur sempre una manifestazione di un intento dispositivo da parte del testatore, che, al contrario, non si ravvisa nel caso di un testamento falso o di disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Una volta appurato che vi è un testamento, per quanto nullo, non vi sono ostacoli alla conferma o alla volontaria esecuzione delle disposizioni in esso contenute. Secondo una diversa ricostruzione, altrettanto autorevolmente proposta, il testamento orale sarebbe affetto da un vizio di tale gravità da inficiare l'esistenza stessa del negozio. La mancanza della forma scritta, stante la natura eminentemente formale del negozio testamentario, impedisce

in nuce

di ravvisare quel minimo di requisiti indispensabile per l'esistenza del testamento

23

. In mancanza di un testamento, quindi, non sarà possibile procedere alla conferma. Ove si procedesse ugualmente alla conferma, l'atto di conferma si porrebbe come sostitutivo di un

negozio testamentario inesistente per il diritto, e non giacome atto accessorio, con la conseguenza di determinare una inammissibile de-viazione dal principio di personalità della volontà testamentaria

24

.In realtà, malgrado la naturale soggezione che deriva dall'autorevolezza deisostenitori sia dell'una che dell'altra posizione, non si può negare che la teoriadell'inesistenza rischia di prestare il fianco alla critica del rigore edell'artificialità, laddove la suggestività della possibilità di confermare una "volontà nuncupativa" sembra essere, oltretutto, maggiormente in linea con il particolare

favor

che la tradizione impone nei confronti della volontà del testatore. Eppure, non è stato questo lo spirito della legge nel concepire la norma dell'art. 590 c.c.. Nella relazione del Ministro Guardasigilli si legge, infatti, chesarebbe "

assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni che, anche a prescindere da ipotesi di malafede, possono aver frainteso le parole del testatore. La stessa manifestazione di volontà del testatore, nelle circostanze previste dalla norma, può lasciare perplessi sul suo valore intrinseco. Piuttosto che affidarsi ad una volontà così malsicura, è preferibile regolare la succes- sione con le norme stabilite dalla legge

". Tuttavia, sebbene sul piano teorico le argomentazioni non sembrano deter- minanti nella scelta dell'una o dell'altra posizione, anzi, sembrano propendere, piuttosto, per la strada della nullità, non si può negare che nella pratica una ventuale conferma di testamento orale creerebbe problemi di non poca rile- vanza

25

.Anzitutto, come è stato autorevolmente osservato

26

, pur volendo lasciarespiragli di operatività alla conferma del testamento nuncupativo, la mancanza della forma scritta manifesta evidenti limiti nel caso di trasferimento di beni immobili e, in generale, di tutti i diritti per la cui trasmissione è necessaria la forma scritta alla luce della norma dell'art. 1350 c.c. Ancora, l'assenza un supporto documentale pone problemi di pubblicazione del testamento e di trascrizione. In dottrina si è tentato di ovviare al problema ricorrendo al negozio di accertamento oppure ad una sentenza di

accertamento delle volontà espresse oralmente. In generale, mediante il negozio di accertamento “

le parti precisano l'esistenza, l'essenza, il contenuto e gli effetti di un fatto o di un rapporto giuridico preesistente, e convengono di rimanere vincolate a quanto hanno stabilito, con preclusione di ogni pretesa contrastante, allo scopo di eliminare l'incertezza intorno ad una data situazione giuridica

”

27

, così come con la sentenza di accertamento la situazione di incertezza esistente è rimossa dall'intervento del giudice

28

. Tralasciando le questioni relative alla natura e all'efficacia del negozio di accertamento nonché all'ammissibilità di un accertamento non giudiziale

29

e al rischio, per il notaio che riceve il negozio, di invadere le competenze giudiziarie

30

, il problema resta sempre quello di ammettere che alla disposizione delle sostanze del

de cuius

provveda non già una sua personale manifestazione di volontà, bensì un atto – sentenza o negozio che sia – estraneo alla sua sfera volitiva

31

e, oltretutto, privo di una comprovata certezza giuridica

32

Di conseguenza, stesso limite si ravvisa ricorrendo ad una dichiarazione giurata delle volontà del testatore. Quindi, volendo concludere, i principi della volontà testamentaria – il formalismo, da un lato, e la personalità, dall'altro – pongono un limite, per lo meno dogmatico, alla confermabilità del testamento nuncupativo, anche ricorrendo all'*escamotage*

dell'accertamento. Ed è per questo che il notaio è sempre piuttosto restio, malgrado l'avallo giurisprudenziale, a ricevere atti di conferma di disposizioni testamentarie espresse

in forma verbale. Affascinante e meno problematica appare, pertanto, la soluzione – per
così dire intermedia – sostenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito
33

, secondo la quale, sebbene sia inconfutabile alla luce del principio del formalismo
testamentario l'inesistenza

giuridica

di una volontà testamentaria, nondimeno non può negarsi che

di fatto

una volontà sia stata espressa. Tale manifestazione, inidonea a produrre effetti sul piano
del diritto, genera il mero dovere morale di realizzare il desiderio del testatore. Gli eredi
legittimi, pertanto, mediante negozi

inter vivos

34

possono dare attuazione alle volontà verbalmente

de cuius

, adempiendo, in sostanza, ad un'obbligazione naturale

.